

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI

INDICE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Durata e decorrenza della concessione	3
Art. 3 - Norme che regolano la gestione e l'affidamento del servizio	3
Art. 4 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento	3
Art. 5 - Corrispettivo	3
Art. 6 - Riversamento delle riscossioni	4
Art. 7 - Versamenti tardivi	4
Art. 8 - Cauzione definitiva	4
Art. 9 - Riduzione della cauzione definitiva	4
Art. 10 - Assicurazione a carico del concessionario	4
Art. 11 - Domicilio del concessionario e ufficio	5
Art. 12 - Personale	5
Art. 13 - Spese contrattuali	5
Art. 14 - Prestazioni aggiuntive	5
Art. 15 - Subappalto	5
Art. 16 - Garanzia e riservatezza dei dati ex D. Lgs. 196/2003	5
Art. 17 - Controlli e verifiche	5
Art. 18 - Atti successivi alla scadenza della concessione	5
Art. 19 - Foro competente	5
Art. 20 - Norme finali	6
CAPITOLO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6
Art. 21 - Responsabilità del servizio	6
Art. 22 - Organizzazione del servizio	6
Art. 23 - Carattere del servizio	6
Art. 24 - Norme di gestione	6
Art. 25 - Variazioni di tariffe e revisione dei prezzi	6
Art. 26 - Stampati e bollettari	7
Art. 27 - Conservazione atti	7
Art. 28 - Impianti affissioni-sostituzione e manutenzione	7
Art. 29 - Servizio affissioni	7
Art. 30 - Recupero dell'evasione	8
Art. 31 - Responsabilità verso terzi	8
Art. 32 - Rettifiche ed accertamenti d'ufficio	8
Art. 33 - Esenzioni e riduzioni	8
Art. 34 - Ricorsi	8
Art. 35 - Norma risolutiva	8

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DA), compresa la materiale affissione dei manifesti.

Art. 2 - Durata e decorrenza della concessione

La concessione avrà durata di **anni 6 (sei)** naturali successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla proroga oppure al rinnovo della presente concessione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. E' escluso in ogni caso il rinnovo tacito.

Art. 3 - Norme che regolano la gestione e l'affidamento del servizio

L'affidamento e la gestione del servizio sono regolati dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;
- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- Regolamento ICP e DA;
- Regolamento generale delle entrate comunali;
- Regolamento dei contratti;
- Normativa vigente relativa alle entrate oggetto della concessione ed alle attività ad esse connesse e correlate.

Art. 4 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 5 - Corrispettivi

Per l'attività oggetto della presente procedura è previsto a base di gara:

- una compartecipazione a favore dell'Ente pari al 75% delle somme complessivamente riscosse per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Il concessionario avrà l'obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito annuo pari ad €32.000,00 (trentaduemila).

Il valore del contratto, a fini puramente indicativi, e senza alcun vincolo o effetto in relazione all'offerta economica è stimato in € 84.000,00 (ottantaquattromila) complessivi.

Art. 6 - Riversamento delle riscossioni

L'ammontare delle riscossioni effettuate per le attività di cui al presente capitolato, al netto sia delle spese di notifica e degli oneri vari, che dell'aggio o altre competenze maturate dal concessionario dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, con rispettiva scadenza al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, rispetto al trimestre precedente.

Art. 7 - Versamenti tardivi

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse legale corrente.

Art. 8 - Cauzione definitiva

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo quanto definito dal combinato disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 10% del valore contrattuale.

La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella della concessione; essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.

La cauzione è prestata a garanzia:

- del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all'Amministrazione;
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R, e conseguente costituzione in mora del concessionario, il tutto nel puntuale rispetto della L. 241/1990 e s.m.i..

Art. 9 - Riduzione della cauzione definitiva

L'importo della cauzione definitiva, di cui al precedente articolo, s'intende ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Art. 10 - Assicurazione a carico del concessionario

Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione dalla RCT, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Art. 11 - Domicilio del concessionario e ufficio

Il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune di Nembro.

Art. 12 - Personale

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione se non previsto da disposizioni di legge.

Art. 13 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, saranno a carico del concessionario.

Art. 14 - Prestazioni aggiuntive

L'Amministrazione potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi e/o complementari nonché quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali.

Art. 15 - Subappalto

E' vietato il subappalto totale del servizio.

E' consentito il subappalto parziale del servizio ai sensi dell'art. 118 D.lgs 163\2006

Art. 16 - Garanzia e riservatezza dei dati ex D. Lgs. 196/2003

Il concessionario dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D. Lgs. 196/2003 nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 17 - Controlli e verifiche

Il Responsabile del Procedimento, o il funzionario preposto dell'Amministrazione, avrà sempre libero accesso negli uffici e potrà esaminare gli atti di gestione per controllare l'andamento della medesima.

Art. 18 - Atti successivi alla scadenza della concessione

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 19 - Foro competente

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Bergamo.

Art. 20 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia.

CAPITOLO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21 - Responsabilità del servizio

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio, ex art. 11 comma 2 del D. Lgs. 507/93, con la qualifica di Funzionario Responsabile.

Art. 22 - Organizzazione del servizio

Il concessionario avrà l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con l'Amministrazione e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge. Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

Art. 23 - Carattere del servizio

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Sono assoggettate alla tassa tutte le fattispecie imponibili indicate nel D. Lgs. 507/1993.

Art. 24 - Norme di gestione

La riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni dovrà essere effettuata applicando le tariffe deliberate dall'Amministrazione e la gestione dovrà essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente capitolato, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali e/o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata.

Le tariffe ed il Regolamento comunale dovranno essere esposte nei locali dell'ufficio/recapito allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Art. 25 - Variazioni di tariffe e revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 115 del Dlgs 163/2006 è consentita nel corso della concessione la revisione dei prezzi ed in particolare nel caso di variazioni di tariffe superiore al 10%, deliberate dalla stazione appaltante o stabilite per legge, i compensi convenuti dovranno essere ragguagliati in misura proporzionale, al maggior o minor ammontare delle riscossioni, tenuto altresì conto degli aumenti di costo del servizio.

Art. 26 - Stampati e bollettari

Il concessionario dovrà farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dall'Amministrazione dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

Art. 27 - Conservazione atti

I bollettari dovranno essere consegnati all'Amministrazione alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e per la conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, saranno conservati dal depositario, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

Art. 28 - Impianti affissioni-sostituzione e manutenzione

Il Concessionario, previa verifica in contraddittorio con il Comune sullo stato degli impianti, prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio, il cui elenco verrà fornito dal Servizio Tributi.

Il Concessionario revisionerà a propria cura e spese tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, procedendo ad effettuare tutte le manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, il Concessionario, su diretta disposizione del Comune, deve provvedere, entro il termine indicato dallo stesso, alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente, nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione da parte dei trasgressori, addebitando agli stessi le spese sostenute.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione.

Al termine della concessione tutti gli impianti passeranno nella proprietà e disponibilità comunale, il passaggio deve intendersi a titolo gratuito.

Art. 29 - Servizio affissioni

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato.

Dovranno essere rispettate le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 507/1993, nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al concessionario del servizio per la gravosità della prestazione.

Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati, anche innovativi, per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 30 – Recupero dell'evasione

Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione e concordandone con la stessa modalità e tempi di realizzazione. Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo, sia affissionistico che di esposizioni pubblicitarie e occupazioni di suolo pubblico in genere, la concessionaria si impegna ad effettuare anche per le affissioni e le pubblicità a carattere temporaneo e l'occupazione suolo pubblico, un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero dei tributi evasi avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa dichiarazione o infedele, per tardivo pagamento e quanto altro previsto dalla normativa.

Art. 31 - Responsabilità verso terzi

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempreché connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

Art. 32 - Rettifiche ed accertamenti d'ufficio

Il concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 33 - Esenzioni e riduzioni

Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità o dei Diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

Art. 34 - Ricorsi

Il concessionario subentrerà all'Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

Art. 35 – Norma risolutiva

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto qualora il legislatore dovesse emanare norme legislative o regolamentari non compatibili con l'attuale provvedimento di concessione.

Per esercitare la suddetta facoltà, l'ente concedente dovrà comunicare almeno 30gg prima con lettera raccomandata A/R la volontà di recedere con l'indicazione della normativa in contrasto con l'affidamento in concessione del servizio.